

(N. 1070)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1950

Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'articolo 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, allo scopo preminente di sopprimere se non impedire, la corsa alla speculazione che in un periodo particolarmente delicato andava dilagando sia nel mercato degli immobili che in quello dei titoli, con ripercussioni sfavorevoli sulla stabilità della moneta, veniva istituita la sovrimposta di negoziazione sul prezzo di cessione dei titoli azionari eccedente il valore nominale, tributo che ha dato luogo a continue, insistenti osservazioni, le quali tendevano a mettere in luce come il nuovo gravame fiscale risultasse in definitiva pregiudizievole per l'afflusso diretto del privato risparmio ad investimenti in imprese dirette alla ricostruzione delle forze economiche nazionali.

Successivamente col regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 235, l'anzidetta sovrimposta veniva modificata nel senso che veniva ad essere applicata non già sul solo plusvalore ma sul prezzo di cessione dei titoli azionari e dei diritti di opzione, ma il tributo, nono-

stante la mitigazione dell'aliquota stabilita col decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, continuò a formare oggetto di osservazioni ispirate ancora al concetto che la sovrimposta per quanto attenuata nella misura, non cessava di costituire un grave intralcio alle contrattazioni di borsa.

Attesa la difficile situazione che intanto si era venuta a formare nel mercato finanziario l'Amministrazione ritenne allora opportuno, anche allo scopo di evitare le ripercussioni che avrebbero potuto verificarsi nei settori industriali e finanziari, di promuovere l'abolizione del tributo che venne appunto disposta con il regio decreto legislativo 14 marzo 1946, n. 420.

Senonchè tenuto conto dello sviluppo sfavorevole della congiuntura che si ripercuoteva sull'andamento del mercato finanziario e della necessità di non trascurare nella contingente difficile situazione del bilancio statale un settore economico oggetto di rapidi e lucrosi trasferimenti della ricchezza, la sovrimposta di negoziazione venne ripristinata col decreto

legislativo del Capo dello Stato 1° aprile 1947, n. 154.

Successivamente, però, essendosi sviluppate le forze congiunturali che portavano ad una sufficiente stabilità monetaria, l'Amministrazione finanziaria, nel proposito di non intralciare per ragioni di carattere fiscale un settore così delicato e sensibile quale il mercato dei titoli, dopo di aver in un primo momento promossa la riduzione dell'aliquota dal 4 per cento all'1 per cento (decreto legislativo Presidenziale 25 novembre 1947, n. 1284) ritenne opportuno sospendere con la legge 29 luglio 1949, n. 469, l'applicazione del tributo a tutto il 30 giugno 1950, tenuto anche conto che nel frattempo si era riscontrata una attenuazione nella attività speculativa marginale delle borse dei valori per effetto del sensibile miglio-

ramento verificatosi in tutti i campi dell'economia nazionale, e dei gradualissimi assestamenti dei principali settori industriali e commerciali.

Col 1° luglio 1950 il tributo dovrebbe per tanto riprendere vita, ma essendosi ulteriormente rafforzate le forze equilibratrici del mercato e la tendenza alla stabilità monetaria, con sufficiente sicurezza di un permanere di tali condizioni, si ravvisa opportuno proporre ai competenti organi legislativi la definitiva soppressione della sovrimposta di negoziazione, anche tenuto conto del modesto gettito che da essa deriva al bilancio dello Stato.

A tal fine risponde l'accluso schema di provvedimento legislativo con il quale appunto il tributo in parola viene soppresso a partire dal 1° luglio 1950.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1950 è soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.